

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
SEDUTA DEL 14 MARZO 2012

L'anno 2012 (duemiladodici) in questo giorno 14 (quattordici) del mese di Marzo alle ore 16.30 (sedici e trenta), presso l'Aula Copernico, convocato con avvisi scritti in data 08/03/2012 ed inviati a ciascun membro attraverso il servizio di posta elettronica "mydesk" dell'Università di Ferrara (ex art. 2 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti emanato con D.R. Rep. N. 562/2008), si è riunito il Consiglio degli Studenti.

Presiede la Sig.ra **Bianca Ferrarese** in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti.*

Ha la funzione di Segretario la Sig.ra **Moro Carlotta.**

Il Presidente procede all'appello che dà il seguente risultato:

ANASTASIA N. – assente giustificato;	LEARDINI A. – presente;
BAIONI M. – assente ingiustificato;	LAURIOLA M. – presente;
BETTINI N. – assente giustificato;	MORO C. – presente;
BERGAMI A. – presente;	MONDELLI S. – assente ingiustificato;
BONAMICI M. – presente;	OLIVA G. – assente giustificato;
BRANCA D. – presente;	ONOFRINI MACCARRONE E. – assente giustificato;
CACCAMO I. – presente;	PAVAN C. – presente;
CAMISA F. – presente;	PEPE A. – assente ingiustificato;
CARRARA E. – presente;	PERINI S. – assente giustificato;
CESARI S. – presente;	RUBINI M. – presente;
CAPPELLO A. M. – presente;	SPATH P. – presente;
FERENDERES L. – assente giustificato;	TELLARINI G. – assente ingiustificato;
DE CAMILLIS E. – presente;	TOTARO M. – presente;
FERRARESE B. – presente;	VALLESE M. – presente.
FIORAVANTI E. – assente ingiustificato;	
FUSCIELLO M. – assente giustificato;	
GENTILINI L. – assente giustificato;	
GUERZONI G. – presente;	
IORIO F. – assente giustificato;	
KEMKIA J. – presente;	
LAZZARI R. – presente;	

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici.
3. Istituzione gruppo di lavoro per la Bachecca On-line.
4. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente

4. Varie ed eventuali

Interviene il Presidente FERRARESE in merito Presentazione del Regolamento di Ateneo richiedendo ai Consiglieri di rimandare la trattazione di tale punto a una prossima seduta e propone quindi di riunire il Consiglio degli Studenti il giorno successivo alle ore 17.00.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS chiedendo che sia permesso ai Consiglieri che non potranno essere presenti alla seduta di poter mandare le proprie osservazioni via email.

Entrambe le richieste sono accettate dal Consiglio degli Studenti.

Interviene il Presidente FERRARESE invitando il Consiglio degli Studenti a discutere il documento relativo alle Pergamene e a procedere alla eventuale approvazione.

Interviene il Consigliere SPATH sottolineando la difficoltà nell'esprimersi su tale argomento dato che non si è al corrente della situazione precedente alle modifiche proposte.

Il documento riceve parere positivo dal Consiglio degli Studenti.

Ore 16:47 entra il Consigliere BAIONI.

3. Istituzione gruppo di lavoro per la Bachecca On-line.

Interviene il Presidente FERRARESE proponendo al Consiglio degli Studenti di creare un gruppo di lavoro sul progetto della Bachecca On-line presentata dal Dott. Lissandrin nell'ultima seduta del Consiglio degli studenti.

Interviene il Consigliere TOTARO il quale propone gli stessi nominativi del gruppo creato per il rifacimento del sito di Ateneo. Tale gruppo è costituito dai Consiglieri BETTIN, ANASTASIA e TOTARO.

Ore 17:03 entra il Consigliere MONDELLI.

Interviene il Consigliere RUBINI chiedendo di poter informare il Consiglio degli Studenti in merito al lavoro svolto nella Commissione sulla Sostenibilità. Procede quindi a esporre le criticità del progetto proposto secondo il quale gli studenti, senza ricevere alcun aiuto o compenso dall'Ateneo, dovrebbero riunirsi in cooperative e eseguire diversi lavori all'interno dell'università.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS sottolineando come questo progetto potrebbe persino risultare rischioso chiedendo agli studenti di eseguire lavori nei quali sono inesperti senza alcuna supervisione.

Il Consigliere RUBINI chiede quindi di poter inviare un documento diretto alla Commissione sulla Sostenibilità a nome del Consiglio degli Studenti, per esporre le criticità del progetto e proporre dei miglioramenti. In modo particolare proponendo che sia l'Ateneo a fornire materiale e locali agli studenti per svolgere le attività.

2. Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici.

Il Presidente FERRARESE invita a trattare il punto all'Ordine del giorno prima con l'esposizione per intero delle tre proposte, poi trattando e votando articolo per articolo e infine procedendo a una votazione finale dell'intero documento.

Ore 17:10 entra il Consigliere TELLARINI.

Si procede alla presentazione delle tre proposte pervenute al Consiglio degli Studenti.

Intervengono quindi in successione i Consiglieri BERGAMI, BRANCA e TELLARINI i quali espongono le loro proposte di modifica del Regolamento per le elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici. (Allegati n.1, n. 2, n. 3)

Si procede dunque alla trattazione dei diversi articoli come segue:

- **Art. 2:**

Il Consigliere BRANCA interviene motivando le modifiche apportate a tale articolo.

Interviene il Consigliere TELLARINI chiedendo delucidazioni sulla necessità dell'inserimento della dicitura "elettorato attivo e passivo".

Interviene il Consigliere BRANCA rispondendole che, con la riforma dell'Università, solo gli studenti in corso potranno candidarsi, per tale ragione l'elettorato attivo non coinciderà più con l'elettorato passivo.

L'articolo viene approvato all'unanimità dal Consiglio degli Studenti.

- **Art. 3:**

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando come le modifiche apportate siano solo formali per un adeguamento alla riforma.

Si procede dunque alla votazione dalla quale risulta l'approvazione all'unanimità della modifica proposta dal Consigliere TELLARINI.

- **Art. 4:**

Interviene il Presidente FERRARESE auspicando il confronto tra le parti nella trattazione di questo articolo.

Interviene il Consigliere BERGAMI in merito alla proposta del Consigliere BRANCA esprimendo il suo disaccordo sulla restrizione alla candidatura per lista alle sole associazioni iscritte all'albo.

Interviene il Consigliere TELLARINI in merito alla proposta del Consigliere BRANCA esprimendo il suo disaccordo sulla possibilità di raccogliere firme in tutto l'Ateneo creando una difformità con il sistema di votazione. Ritene infatti più giusto che le firme siano raccolte all'interno dello stesso bacino di studenti che potrà votare il candidato alle elezioni.

Interviene il Consigliere SPATH concordando con l'osservazione fatta dal Consigliere TELLARINI.

Intervengono i Consiglieri CESARI e LEARDINI sottolineando come la rappresentatività di tutte le realtà dell'Ateneo sia più garantita dal sistema proposto dal Consigliere TELLARINI. In questo sistema sono presenti elezioni suddivise per Dipartimento ed è garantito un rappresentante per ciascun Dipartimento.

Interviene il Consigliere BAIONI suggerendo di non considerare le liste come inter-dipartimentali ma come interne al singolo Dipartimento.

Interviene il Consigliere RUBINI chiedendo che si proceda alla votazione.

Interviene il Consigliere BRANCA sottolineando come il sistema proposto dal Consigliere TELLARINI potrebbe persino risultare svantaggioso per le liste dato che viene richiesto un numero maggiore di firme per presentare la propria candidatura.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando come la proposta da lei avanzata è una proposta pratica. In tal caso si potrebbero raccogliere le firme in comune ed evitare che uno studente non riesca a candidarsi per cause di forza maggiore che potrebbero impedirgli di raccogliere le firme nel momento prescritto.

Si procede dunque alle votazioni dalle quali risulta: (Allegato n. 4)

- 16 a favore della proposta del Consigliere TELLARINI;
- 5 a favore della proposta del Consigliere BRANCA;
- 2 a favore della proposta del Consigliere BERGAMI.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS sottolineando che sarebbe stato disponibile a una maggiore

discussione del punto.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando come si fosse già esposto in maniera esauriente l'argomento e che una ulteriore discussione non avrebbe apportato alcuna modifica.

Ore 18:19 escono i Consiglieri CAMISA e MONDELLI.

- **Art. 5:**

Interviene il Consigliere BRANCA che propone di unire sotto un'unica forma le proposte avanzate da lui e dal Consigliere BERGAMI data l'affinità tra le due.

Interviene il Consigliere LEARDINI chiedendo se la verifica delle candidature proposta dal Consigliere BRANCA avvenga prima delle elezioni.

Interviene il Consigliere BRANCA rispondendo in maniere affermativa alla domanda del Consigliere LEARDINI.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando le sue perplessità in merito a un metodo di autocertificazione. Evidenzia infatti come dal Consiglio degli Studenti si possano raggiungere posizioni nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico, posizioni dove si ha una responsabilità anche legale e penale; per tale ragione la candidatura dovrebbe essere il più certificata possibile.

Intervengono i Consiglieri SPATH e BERGAMI i quali propongono che siano gli attuali consiglieri a vidimare le firme per le candidature.

Interviene il Consigliere TELLARINI proponendo che vi sia più di una figura, oltre al Segretario di Facoltà, capaci di autenticare le firme per la candidatura così da snellire la procedura.

Si procede alle votazioni dalle quali risulta: (Allegato n. 4)

- 14 a favore della proposta del Consigliere TELLARINI;
- 7 a favore della proposta dei Consiglieri BERGAMI-BRANCA.

- **Art. 6:**

Ore 18:47 esce il Consigliere RUBINI.

Intervengono i Consiglieri BERGAMI e BRANCA i quali propongono una unione tra gli articoli presentati data l'affinità.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS il quale propone di inserire una norma come tutela nei casi in cui compaia una doppia firma. Presenta quindi una proposta di modifica dell'Art. 6 che recita:

“In caso di firme presenti in più candidature gli organi addetti al servizio elettorale avranno cura di contattare il sottoscrittore delle candidature per eventuali chiarimenti.”

Si procede alla votazione dalla quale risulta:

- 6 a favore della proposta dei Consiglieri BERGAMI-BRANCA;
- 13 contrari;

- 1 astenuto.

Interviene il Consigliere SPATH chiedendo le ragioni del voto contrario.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando come il voto contrario sia una espressione di una coerenza con l'Art. 5.

- **Art. 8:**

Interviene il Consigliere BERGAMI esprimendosi a favore della proposta del Consigliere TELLARINI e ritirando la propria proposta di modifica dell'Art.8.

Interviene il Consigliere BRANCA ritirando la propria proposta di modifica dell'Art.8.

Interviene il Consigliere BERGAMI proponendo una modifica del Comma 2 con la sostituzione della dicitura: "indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti." con la dicitura: "barrando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti."

L'articolo così modificato viene approvato all'unanimità dal Consiglio degli Studenti.

- **Art. 11:**

Interviene il Consigliere BERGAMI illustrando la sua proposta di modifica dell'articolo in questione.

Interviene il Consigliere TELLARINI esprimendo parere positivo alla proposta del Consigliere BERGAMI. Propone poi una modifica tramite l'eliminazione della dicitura "stesse modalità"

Dato che le modalità di voto per le elezioni del CNSU non corrispondono a quelle delle elezioni del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi accademici.

L'articolo così modificato viene approvato all'unanimità dal Consiglio degli Studenti.

- **Art. 12 e 14:**

Dato lo stretto legame tra i due articoli si decide di trattarli e votarli insieme.

Interviene il Presidente FERRARESE in merito alla proposta del Consigliere BRANCA chiedendo ragione di questa modifica ed evidenziando come la modifica proposta permetterebbe l'elezione di un candidato con un numero minore di voti rispetto al primo dei non eletti.

Interviene il Consigliere PAVAN sottolineando l'incoerenza tra l'osservazione fatta in merito all'elezione di alcuni candidati con pochissimi voti e il sistema elettorale proposto.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS evidenziando come tale metodo permetterebbe a un candidato di istruire il candidato successivo così da portare avanti il suo programma.

Si procede alla votazione dalla quale risulta: (Allegato n. 4)

- 12 a favore della proposta del Consigliere TELLARINI;

- 6 a favore della proposta del Consigliere BRANCA.

Interviene il Presidente FERRARESE esponendo come, per ragioni di orario, non è possibile portare a termine il lavoro intrapreso. Propone, in comune accordo con tutti i Consiglieri presenti, di

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

convocare un Consiglio degli Studenti, per il giorno successivo, 15 di Marzo.
Invita quindi il Segretario MORO a contattare tutti gli assenti.

Ore 19:21 la seduta è tolta.

Allegato n. 1**Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Bergami****Ferrara, 08 marzo 2012****Oggetto: proposta di modifiche del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici****I consiglieri degli studenti Andrea Bergami, Paolo Spath ed Enrico Fioravanti****PREMESSO**

- che le modifiche della c.d. Riforma Gelmini portano ad una modifica sostanziale della struttura di tutti gli Atenei Italiani;
- che la formulazione del nuovo Statuto dell'Università impone una modifica del regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici;
- che secondo la nostra idea ed esperienza è necessario apporre modifiche per incentivare la partecipazione democratica e l'aggregazione tra gli studenti;

PROPONGONO

La seguente modifica del suddetto regolamento:

Regolamento attuale	Nuovo regolamento
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, come previsto dallo statuto di Unife, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Infatti ogni Corso di Studio afferisce ad un Dipartimento. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento.</p> <p>2. Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>	<p>all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife.</p> <p>3. I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati come un unico Dipartimento.</p> <p>4. Dato il limite superiore di 31 membri, nel caso di parità si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti.</p> <p>5. b. I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui è iscritto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>idem</p>

<p>b. ciascun Corso di diploma universitario;</p> <p>c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento;</p> <p>d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può presentare la propria candidatura unitamente ad altri studenti creando così una lista con un motto e un simbolo comune, raccogliendo il numero di firme previste dal comma precedente moltiplicato per il numero di candidati di quella lista.</p>

<p>manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori né la propria né altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <p>2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.</p> <p>3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente.</p> <p>4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Idem 2. Idem 3. Idem 4. I candidati che presentano la propria candidatura o la candidatura della lista sono responsabili della regolarità delle firme raccolte per la sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.</p> <p>2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.</p> <p>3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Idem 2. Idem 3. In caso vengano valutate alcune sottoscrizioni come false o presenti in più candidature il Servizio Elettorale dell'Università di Ferrara procederà, rispettivamente, all'annullamento della candidatura o alla cancellazione delle firme false nelle richieste in cui siano presenti.</p>

	<p>4. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono raggruppate secondo le liste di appartenenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.</p> <p>2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. un voto per il/i rappresentante/i del Dipartimento al quale appartiene, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a quattro; due voti qualora si debbano eleggere più di quattro rappresentanti;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. un voto per il/i rappresentante/i degli studenti del Corso di Studio alla quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio del Corso di Studio un numero di rappresentanti inferiore a dieci; due voti se si debbano eleggere più di dieci rappresentanti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, barrando il nome o i nomi dei</p>

	<p>rappresentanti prescelti.</p> <p>3. Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari e le stesse modalità di voto</p>
<p align="center">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti; b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni; c. verificare la regolarità delle candidature presentate; d. al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza; e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza; f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista. 	<p align="center">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>idem</p>
<p align="center">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p>	<p align="center">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>idem</p>
<p align="center">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali.</p>	<p align="center">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. idem 2. idem 3. idem

<p>2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.</p> <p>3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario.</p> <p>4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.</p> <p>5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.</p> <p>6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.</p> <p>7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.</p>	<p>4. idem</p> <p>5. idem</p> <p>6. idem</p> <p>7. idem</p> <p>8. Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari e le stesse modalità di voto del CNSU.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Consiglio degli studenti;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Consiglio di Facoltà;</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Idem</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dalle liste e dai singoli candidati distintamente per:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Consiglio degli studenti;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>idem</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. Idem</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni; se il rappresentante che cessa il suo incarico non era collegato a nessuna lista subentra il primo dei non eletti valutando la graduatoria generale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei</p>	<p>NO</p>

<p>Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale.</p> <p>2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p>	
--	--

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato n. 2**Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Branca**

Regolamento attuale	Proposta
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. idem</p> <p>2. Ai fini di stabilire l'elettorato attivo e passivo il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo. Il decreto indica anche il numero di rappresentanti che gli studenti potranno eleggere nei rispettivi Consigli di Corso di Studio, come previsto dall'art. 35.6 dello Statuto.</p> <p>3. idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale; b. ciascun Corso di diploma universitario; c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento; d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara. 	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>idem</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<ol style="list-style-type: none"> 2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo. 3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni. 4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione. 5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione. 2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. 3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. 	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal rappresentante della lista o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione. Vanno presentate dal candidato o suo delegato, nel caso il candidato non faccia riferimento a nessuna lista. 2. Le candidature facenti capo a ogni lista devono essere sottoscritte dai singoli candidati e controfirmate da almeno quindici studenti, regolarmente iscritti all'ateneo e titolari del diritto di voto, per ogni candidato. La candidatura di un candidato che non faccia riferimento ad alcuna lista deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di quindici, per quella candidatura. 3. Possono costituire una lista le associazioni studentesche iscritte all'albo delle associazioni UNIFE.
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun 	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p>

<p>Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori nè la propria nè altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <p>2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.</p> <p>3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente.</p> <p>4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme.</p>	<p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. idem</p> <p>4. Le firme delle liste o dei candidati singoli verranno verificate dal Servizio elettorale successivamente alla presentazione delle candidature.</p>
<p>Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.</p> <p>2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.</p> <p>3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico.</p>	<p>Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>5. Idem</p> <p>6. Idem</p> <p>7. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono raggruppate secondo le liste di appartenenza.</p>
<p>Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.</p> <p>2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata</p>	<p>Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>idem</p>

<p>qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti; b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti. <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>4. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Per il Consiglio degli Studenti: un voto per il rappresentante del dipartimento di appartenenza. d. Per il Consiglio di corso di Studio: un voto per il rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio a cui è iscritto. <p>5. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato prescelto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti; b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni; c. verificare la regolarità delle candidature presentate; d. al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza; e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza; f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista. 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>idem</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali.</p> <p>2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.</p> <p>3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario.</p> <p>4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.</p> <p>5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.</p> <p>6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.</p> <p>7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di Facoltà; c. Consiglio di corso di studio. 	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>4. Idem</p> <p>5. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dalle liste e dai singoli candidati distintamente per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di corso di studio. <p>Ai fini dell'art. 14 comma 4 del presente regolamento, alla preferenza attribuita ad ogni candidato è collegata una preferenza alla lista di riferimento.</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.	6. idem
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi fa riferimento alla lista che ha ottenuto più preferenze nel collegio di riferimento. A parità di preferenza delle liste, chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>4. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>5. Idem</p> <p>6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti all'interno del collegio di provenienza, facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p> <p>7. In caso di cessazione di un rappresentante non facente riferimento ad alcuna lista, gli subentra il primo dei non eletti della lista che ha ottenuto più voti all'interno del collegio di provenienza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <p>idem</p>

termini previsti dal presente regolamento.	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale.</p> <p>2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per garantire la massima partecipazione alle operazioni di voto degli studenti, le rappresentanze studentesche relative al biennio accademico 2012/14 verranno rinnovate con elezioni che si terranno nel mese di ottobre 2012.</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato n. 3

Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Tellarini

Vecchio Regolamento Elezioni rappresentanti degli studenti	Osservazioni	Nuovo Regolamento Elezioni rappresentanti degli studenti
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p>a. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250;</p> <p>b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p>a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, come previsto dallo statuto di Unife, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife. • I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

		<p>come un unico Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui più Dipartimenti avessero diritto ad un rappresentante, ma non vi fossero a disposizione abbastanza posti in Consiglio degli studenti, si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti. • Nel caso un Dipartimento non abbia un numero di studenti pari alla suddetta frazione, gli verrà comunque assegnato un rappresentante all'interno del Consiglio degli studenti. <p>b. I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui è iscritto. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250; b. — nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti. 2. Gli</p>
--	--	--

		<p>iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p>
<p>Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p>	<p>Il decreto elettorale deve fissare il numero di posti nei consigli di corso di studio?</p>	
<p>Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p>a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p> <p>b. ciascun Corso di diploma universitario;</p> <p>c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento;</p>		<p>Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p>a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p>

<p>d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p>		<p>b. eiascun Corso di diploma universitario; c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento; d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p>
<p>Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve</p>		<p>Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti per la rappresentanza prevista dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati,</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p>		<p>specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p>
<p>Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori nè la propria nè altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <p>2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.</p> <p>3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente.</p> <p>4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza</p>		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme.		
<p>Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.</p> <p>2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.</p> <p>3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico.</p>		
<p>Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.</p> <p>2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p>		
<p>Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p>a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore</p>		<p>Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p>a. due voti per i rappresentanti dei Dipartimenti con almeno 4 posti all'interno del Consiglio degli studenti, altrimenti un solo voto. per il/i rappresentante/i del</p>

<p>a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p>b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>		<p>Dipartimento a cui afferisce il proprio Corso di Studio. Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p>b. due voti per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto. Tre voti nel caso in cui ci siano più di dieci posti per la rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di Corso di studio. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p>
<p>Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <p>a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti;</p> <p>b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;</p> <p>c. verificare la regolarità delle candidature presentate;</p> <p>d. al termine delle votazioni ricevere verbali e</p>		

<p>schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza;</p> <p>e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;</p> <p>f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista.</p>		
<p>Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p>		
<p>Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali.</p> <p>2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.</p> <p>3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario.</p> <p>4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.</p> <p>5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.</p> <p>6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.</p> <p>7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.</p>		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p>a. Consiglio degli studenti ;</p> <p>b. Consiglio di Facoltà;</p> <p>c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p>a. Consiglio degli studenti ;</p> <p>b. Consiglio di Facoltà;</p> <p>c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione</p>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<p>per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>		<p>ad una laurea specialistica. 3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p>
<p>Articolo 15 Termini in deroga 1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.</p>		
<p>Articolo 16 Disposizioni transitorie 1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale. 2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p>		

Allegato n. 4

		ART. 4	ART.5	ART.6	ART.8	ART.11	ART.12-14
ANASTASIA		X	X	X	X	X	X
BAIONI		T	T	C	T	T	T
BETTINI		X	X	X	X	X	X
BERGAMI		BE	BR	BR	T	T	BR
BONAMICI		BR	BR	BR	T	T	BR
BRANCA		BR	BR	BR	T	T	BR
CACCAMO		T	T	C	T	T	T
CAMISA		X	X	X	X	X	X
CARRARA		BR	BR	C	T	T	BR
CESARI		T	T	C	T	T	T
CAPPELLO		BR	BR	BR	T	T	BR
FERENDELES		X	X	X	X	X	X
DE CAMILLIS		BR	BR	BR	T	T	BR
FERRARESE		T	T	C	T	T	T
FIORAVANTI		X	X	X	X	X	X
FUSCIELLO		X	X	X	X	X	X
GENTILINI		X	X	X	X	X	X
GUERZONI		T	T	C	T	T	T
IORIO		X	X	X	X	X	X
KEMKIA		T	T	A	T	T	T
LAZZARI		T	X	X	X	X	X
LEARDINI		T	T	C	T	T	T
LAURIOLA		T	T	C	T	T	T
MORO		T	T	C	T	T	T
MONDELLI		T	X	X	X	X	X
OLIVA		X	X	X	X	X	X
ONOFRINI		X	X	X	X	X	X
PAVAN		T	T	C	T	T	T
PEPE		X	X	X	X	X	X
PERINI		X	X	X	X	X	X
RUBINI		T	T	X	X	X	X
SPATH		BE	BR	BR	T	T	X
TELLARINI		T	T	C	T	T	T
TOTARO		T	T	C	T	T	T
VALLESE		T	T	C	T	T	T
LEGENDA:	T:	Tellarini					
	BR:	Branca					
	BE:	Bergami					
	C:	Contrario					
	A:	Astenuto					
	X:	Assente					